



Firmato digitalmente da FEDERICO FAVILLI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

FIRENZE:80005930484

Repertorio 4191

Fascicolo 3203

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, alle ore dieci e trenta minuti, in Castelfiorentino, via della Costituente n. 4, davanti a me dottor Federico Favilli notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

è comparso:

- NERI Franco, nato a Gambassi Terme il 6 gennaio 1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione di cui *infra*, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza, quale Presidente del Consiglio Direttivo, dell'associazione non riconosciuta **"ASSOCIAZIONE RICCARDO NERI E ALESSIO FERRAMOSCA"**, con sede in Castelfiorentino, via Fanciullacci n. 18, presso lo studio del rag. Silvano Neri, cod. fisc. e partita IVA 05750780487, iscritta al n. 727 del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Provinciale di Firenze.

Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per oggi, in questo luogo e per le ore dieci e trenta, è stata convocata, a norma di statuto, l'assemblea degli associati della predetta Associazione, per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- adozione di un nuovo statuto adeguato alle norme contenute nel codice del "Terzo Settore";
- varie ed eventuali.

e mi richiede

di far constare, da pubblico verbale, le risultanze dell'Assemblea.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza della presente riunione il Presidente del Consiglio Direttivo, signor NERI Franco, il quale constata e fa constatare:

a) che sono presenti in proprio o in virtù di deleghe che, con il consenso degli intervenuti, il Presidente dichiara valide e che rimarranno depositate agli atti della Associazione, numero dieci soci su dieci costituenti il corpo sociale, come iscritti nel libro soci;

b) che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori PELACCHI Andrea e CARMIGNANI Monica, nonché di sé medesimo, quale Presidente, assente giustificato il signor GENCHI Alessandro;

il tutto come da foglio delle presenze che, firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

c) che l'articolo 17 del vigente statuto, per le modifiche statuarie, prevede la presenza, anche a mezzo deleghe, di almeno la metà più uno degli Associati, aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi,

Registrato

a Firenze

il 02/05/2022

al n. 17943

Serie 1T

Esatti euro

245,00

dichiara

pertanto, con il consenso unanime degli intervenuti, la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul soprariportato ordine del giorno e, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dopo aver:

(i) ricordato che la riforma del cosiddetto "Terzo Settore", di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, impone agli enti che intendano farne parte, un adeguamento, dei propri statuti alle disposizioni del relativo Codice;

(ii) riferito che, con l'occasione ed a cura del Consiglio Direttivo, è stata effettuata una riformulazione completa del risalente, attuale statuto,

propone all'assemblea l'adozione di detto nuovo statuto, del quale propone anche la omissione della lettura, essendo stato, il relativo testo messo a disposizione di tutti gli Associati prima di ora, come i presenti, tutti, espressamente confermano.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

- a) di omettere la lettura dello statuto nella nuova formulazione proposta per essere ben nota a tutti i presenti;
- b) di adottare, quale nuovo testo di statuto, quello risultante dalla suddetta riformulazione che, nella sua integrale versione, si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- c) di mantenere l'indirizzo attuale della Associazione in Castelfiorentino, via Fanciullacci n. 18, presso lo studio del rag. Silvano Neri;
- d) di confermare l'attuale Consiglio Direttivo nelle persone dei signori NERI Franco, Presidente, PELACCHI Andrea, CARMIGNANI Monica e GENCHI Alessandro, Consiglieri, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
- e) di autorizzare il Presidente della Associazione a porre in essere tutte le attività necessarie per l'iscrizione della Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con espressa facoltà di apportare allo Statuto, oggi, approvato tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni che dovessero essere richieste, anche in modo informale, dalle competenti Autorità per la suddetta iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessun associato prende la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici.

Di questo atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me a mano su quattro pagine di un foglio, io notaio ho dato lettura alla parte che approva alle undici e cinque minuti.

f.to Franco NERI

f.to Federico Favilli Notaio. Vi è il sigillo

Foglio delle presenze

**"ASSOCIAZIONE RICCARDO NERI E
ALESSIO FERRAMOSCA"**
con sede in Castelfiorentino, via Fanciullacci n. 18

assemblea

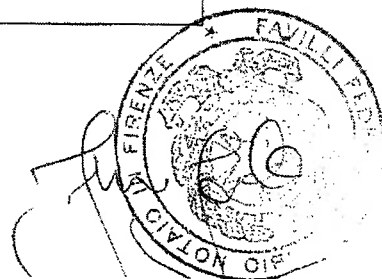
del giorno 27 aprile 2022

tenutasi in Castelfiorentino, Via della Costituente n. 4

nell'ufficio del Notaio Favilli

SOCI

Socio	In proprio	Rappresentato da
- NERI Franco	<i>[Signature]</i>	
- PELACCHI Andrea	<i>[Signature]</i>	
- FERRAMOSCA Vincenzo		<i>Fel. Nr.</i>
- CORCIONE Massimo		<i>Gioli Claudia</i>
- PICOZZI Ilenia		<i>Gioli Claudia</i>
- NERI Fabio	<i>Fel. Nr.</i>	
- GIOLLI Claudia	<i>Gioli Claudia</i>	
- BUCCIARELLI Marcello	<i>[Signature]</i>	
- FERRAMOSCA Lucio		<i>Fel. Nr.</i>
- SETTEDUCATI Donato	<i>[Signature]</i>	

Francesco Neri

CONSIGLIO DIRETTIVO

- NERI Franco

- PELACCHI Andrea

- CARMIGNANI Monica

- GENGHI Alessandro

Franco Neri

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

L'Associazione con denominazione «RICCARDO NERI E ALESSIO FERRAMOSCA – ODV» è un'Associazione che non ha alcun fine di lucro, è apolitica e svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Potrà affiliarsi ad associazioni sportive riconosciute dal CONI.

ART.2

L'Associazione ha sede in Castelfiorentino, Via Fanciullacci n.c. 18, presso lo studio del Rag. Silvano Neri.

Sezioni decentrate dell'Associazione, ovvero uffici o filiali, possono essere costituite in altre località con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne definisce modalità e compiti.

Art. 3

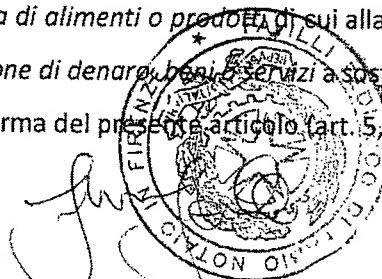
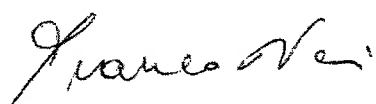
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4

L'Associazione ha per scopo esclusivo di mantenere vivo nel tempo il ricordo dei due giovani atleti Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, nella memoria e nel cuore dei loro familiari ed amici ed in tutti coloro che si riconoscono nella pura e generosa forza della loro verde età.

L'Associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* delle seguenti attività di *interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche* (art. 5, lettera T, CTS);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo* (art. 5, lettera U, CTS).



A tale effetto l'Associazione potrà prendere tutte le iniziative che saranno ritenute utili per il perseguimento dello scopo suddetto e così a titolo meramente esemplificativo potrà:

- organizzare manifestazioni sportive giovanili particolarmente legate al gioco ed al mondo del calcio;
- organizzare corsi sportivi, seminari, tavole rotonde, finalizzati alla preparazione sia atletica che psicologica e dell'etica sportiva;
- organizzare eventi culturali;
- assumere iniziative editoriali riferite ai vari settori mediatici;
- svolgere comunque opera di diffusione e propaganda nei confronti dei valori etici legati allo sport giovanile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI

Art. 5

L'Associazione si compone di tutti coloro che, condividendo gli scopi sopra indicati, ne divengono associati con la procedura della quale al presente statuto.

Vengono individuate le seguenti categorie di Associati:

- 1) gli Associati Fondatori;
- 2) gli Associati Ordinari;
- 3) gli Associati Sostenitori;
- 4) gli Associati Onorari.

Sono associati Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Sono associati Ordinari coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione, collaborando all'attuazione delle varie attività attraverso una partecipazione personale e qualificata.

Sono Associati Sostenitori coloro che aggiungono un contributo straordinario alla quota annuale.

Sono associati Onorari coloro che sono tali nominati dal consiglio direttivo per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'associazione; essi sono esentati dal versamento di qualsiasi contributo.

Tutti gli associati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di intervenire in assemblea con voce e voto.

Gli associati hanno, in particolare, il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6

Coloro che intendono associarsi devono presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione nella quale dichiarino di accettare gli scopi dell'Associazione, le norme statutarie e regolamentari e le disposizioni che di volta in volta vengano emanate dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo, valutati i requisiti, particolarmente quelli, morali del candidato.

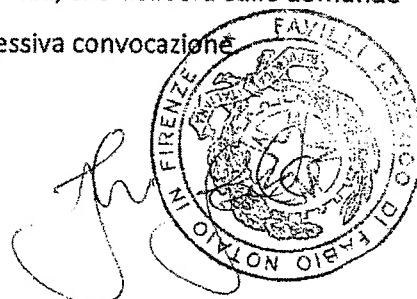
Art. 7

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento: la deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati; Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8

Franco



La qualità di associato si perde per *morte, recesso* – da comunicarsi con lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio ed *esclusione*, per morosità, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e, comunque, per gravi motivi; essa verrà sancita con decisione del Consiglio Direttivo. L'associato così escluso può chiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, che la delibera di esclusione sia confermata mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili; gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9

L'entità della eventuale tassa di ammissione e delle quote associative annuali è determinata dal Consiglio Direttivo con delibera annuale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da rendite patrimoniali;
- e) da entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- f) da proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- g) da proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) L'organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12

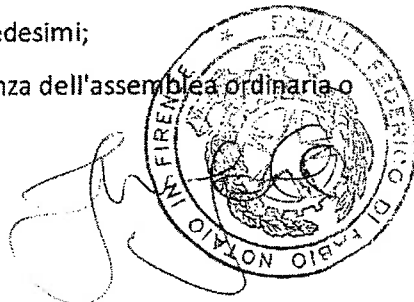
L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti; essa delibera:

- in sede ordinaria:
 - a) sui rendiconti economici e finanziari e sui preventivi annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - b) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
 - c) sulla nomina dei componenti *gli organi associativi* di cui all'articolo 11, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - e) sulla *esclusione degli associati*;
 - f) sull'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - g) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - h) sull'approvazione della relazione sulle attività espletate e della relazione finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
 - i) sugli acquisti ed alienazioni dei beni immobili e sulla accettazione di donazioni di immobili.

In nessun caso l'assemblea può delegare al Consiglio Direttivo i poteri relativi al sopra scritto punto i).

- in sede straordinaria:
 - a) sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - b) sulla proroga e sullo scioglimento dell'associazione;
 - c) sulla *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
 - d) sulla nomina di uno o più liquidatori e sui poteri da conferire ai medesimi;
 - e) su tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza dell'assemblea ordinaria o del Consiglio Direttivo.

Giuseppe Neri



Art. 13

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio di esercizio, e comunque quando il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità (o ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati) mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche via e-mail, telefax o telegramma, avente diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora stabiliti per la riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 14 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta.

Ogni associato che non sia componente del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo qualora nominato potrà rappresentare in assemblea non più di due associati.

Art. 15

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente; di esse viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene inserito in apposito registro.

Art. 16

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo deleghe, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 17

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno tre quarti $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 18

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri rieleggibili, eletti dall'assemblea dei soci che dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, ed al caso un Segretario ed un tesoriere; queste due ultime cariche possono essere affidate alla medesima persona.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento spetta al Vice Presidente.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questo lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno, ed inoltre quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un consigliere, ove il Consiglio sia costituito da tre consiglieri, e da tre consiglieri, negli altri casi.

La convocazione è fatta mediante lettera inviata per email, telefax o telegramma, contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle ricordate formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 21

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'associazione.

Esso ha l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e di redigere un eventuale regolamento interno; può procedere alle modificazioni del regolamento stesso, salvo ratifica dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo promuove ed esegue tutte le iniziative di cui all'oggetto associativo; compie tutto quanto rientri direttamente od indirettamente nell'oggetto e negli scopi associativi.



Art. 22

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente le attribuzioni del medesimo e la firma sociale spettano al Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la firma spetta congiuntamente a due consiglieri.

Art. 23

L'Organo di controllo – obbligatorio nei casi di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore - è costituito, a seconda di quanto stabilito dall'assemblea che lo nomina, da un Controllore Unico ovvero da un Collegio di Controllori composto da tre membri, di cui uno Presidente, per designazione dell'assemblea in sede di nomina.

Il Controllore Unico o, in caso di Collegio dei Controllori, almeno uno dei membri, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all' art. 31, comma primo del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Art. 24

L'associazione si avvale in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari – siano essi associati o non associati – sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dall'articolo 15 della legge 117/2017, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo (ove nominato) nonché il libro degli associati e registro volontari.

I Libri dell'associazione sono visibili per chiunque ne faccia motivata istanza indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo. Le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio o rendiconto consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio: il bilancio di esercizio o rendiconto consuntivo nonché quello preventivo viene *approvato* dalla *Assemblea* entro 4 mesi dalla

Franco M.



chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di esercizio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

Art. 27

Gli eventuali residui attivi derivanti dalla gestione, non dovranno essere distribuiti neanche in modo indiretto ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma saranno impiegati per la promozione dell'attività associativa, per il miglioramento di strutture e servizi dell'associazione, per costituire fondi di riserva ed in genere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e/o strumentali e/o accessorie.

SCIoglimento

Art. 28

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, la nomina dell'arbitro sarà rimessa al Presidente del Tribunale competente per la sede associativa.

RINVIO

Art. 30

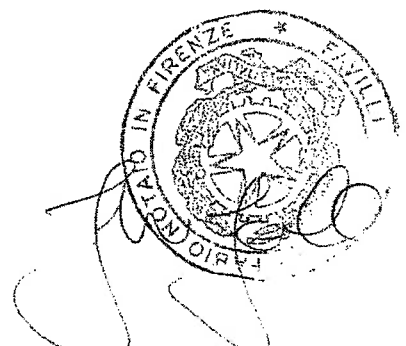
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CLAUSOLA TRANSITORIA

Art. 31

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Giuseppe Neri



Certifico io sottoscritto, dott. Federico Favilli, Notaio in Firenze, iscritto nel Distretto Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 12.11.2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (formata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt.15 e sgg. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), composta di numero diciassette pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto *"esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge"*.
Firenze, il 4 maggio 2022 nel mio studio in viale del Poggio Imperiale n. 14.

File firmato digitalmente dal notaio Federico Favilli